

REGOLAMENTO MERCATO AGRO-ALIMENTARE

ART. 1 – OGGETTO

E' istituito il mercato settimanale agro-alimentare riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli che si svolgerà nei giorni e negli orari che saranno individuati da apposito provvedimento di Giunta Comunale, fermo restando il limite di svolgimento pari al massimo di due giorni settimanali;

Non si farà comunque luogo allo svolgimento del Mercato agro-alimentare nel periodo di svolgimento della Fiera Nazionale.

Il Mercato agro-alimentare è costituito dal mercato dei produttori agricoli, regolamentato dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e dal D.M. 20 novembre 2007 e dal mercato dell'artigianato agroalimentare, disciplinato dalla L. 8 agosto 1985, n. 443 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Il Mercato agro-alimentare è riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, istituiti ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2007;

2. Il mercato ha lo scopo di:

- preservare e sostenere le piccole produzioni in ambito locale, promuovendo una maggiore conoscenza e valorizzazione delle produzioni stesse
- stimolare un avvicinamento tra il mondo della produzione e il mondo del consumo facendo in modo che il valore aggiunto creato dall'attività agricola sia equamente diviso fra tutti i soggetti interessati dalla filiera corta, determinando reciproci vantaggi per i consumatori e per i produttori;
- aumentare le opportunità di commercializzazione anche e soprattutto per le piccole produzioni e per i piccoli produttori, che con l'eliminazione dei passaggi intermedi si assicurano un guadagno maggiore con incassi in tempi più brevi e più frequenti e in giorni prestabiliti;
- garantire al consumatore prodotti locali di qualità a prezzi congrui, più freschi vista la vicinanza con il luogo di produzione e di stagione;
- aumentare il consumo di prodotti di stagione incidendo così nella diffusione di buone pratiche alimentari;
- creare un maggiore coinvolgimento tra gli Ente pubblici e gli operatori privati singoli e associati;
- promuovere la socialità, l'animazione, la conoscenza, la tutela e la rigenerazione del territorio.

A tal fine nel corso del Mercato agro-alimentare potranno essere svolte manifestazioni ludiche e di intrattenimento per adulti e per bambini.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Possono partecipare al mercato dei produttori agricoli:

- gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art.2 del D.M. 20 novembre 2007, con prodotti da essi stessi coltivati, raccolti, conservati, trasformati. Sono quindi esclusi i commercianti, gli affinatori e i selezionatori. *Ogni azienda può porre in vendita esclusivamente prodotti di propria produzione.*

2. L'accettazione della domanda e la conseguente assegnazione dei posteggi comporta per l'interessato il rispetto di quanto riportato nel presente regolamento.

3. **Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006 n. 296, la cui azienda abbia sede e/o svolga la propria attività nella Regione**

Lazio.”

4. Tutti gli operatori devono essere in grado di dimostrare l'adeguamento alle norme stabilite in materia di autocontrollo igienico-sanitario e di presentare la documentazione prevista, ad ogni richiesta da parte degli organi competenti di controllo, da essi autocertificata al momento della domanda di adesione.

5. Ogni operatore è responsabile del rispetto della vigente normativa di carattere fiscale, amministrativo e igienico sanitario.

6. Non possono partecipare al Mercato agro-alimentare, agenzie di intermediazione e distributori.

7. Possono partecipare al Mercato agro-alimentare associazioni e operatori che operino nel circuito del commercio equo e solidale e che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art.6 L.r. 30 giugno 1998,n.21.

ART. 3 – LUOGHI DI SVOLGIMENTO

Il mercato agro-alimentare potrà essere localizzato in una delle seguenti aree:

- Via Montesanto;
- Piazza Alcide De Gasperi;
- Colle Sant'Antonio (aree limitrofe);
- Pratone;
- Parco Borghetto – via Montiglioni
- **Piazzale Viale San Nilo**

La Giunta Comunale, inoltre, con proprio atto dispone gli eventuali criteri di rotazione da adottare per la localizzazione del mercato e può disporre l'istituzione e/o la modifica:

- a) della localizzazione dell'area di svolgimento del mercato, nonché l'eventuale ampliamento nelle vie limitrofe od il suo trasferimento in altre aree ritenute idonee, previa verifica delle eventuali problematiche legate alla viabilità;
- b) il periodo, la cadenza e l'orario di svolgimento e/o la sospensione del mercato per particolari occasioni o necessità nonché stabilire eventuali edizioni straordinarie, o modificare le caratteristiche delle strutture adibite alla vendita dei prodotti (banchi, gazebo e simili) e rispettive modalità espositive.

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE

1. Il mercato agro-alimentare:

- a) potrà essere gestito direttamente dal Comune in collaborazione con un Comitato di Gestione del mercato;
o in alternativa
- b) potrà essere dato in gestione a terzi con apposito contratto sottoscritto dal Comune e dalle Associazioni di categoria del settore agricolo rappresentate nel CNEL.

2. Il Comune, nell'ambito delle linee di indirizzo regionali, definisce le priorità e adotta tutti gli atti di regolamentazione e di programmazione del mercato. In particolare stabilisce:

- i criteri e le modalità di svolgimento del mercato;
- la programmazione degli eventi;

- le modalità di controllo e di monitoraggio sull'andamento del mercato;

3. Il Comitato di Gestione del Mercato ha sede presso il Comune di Grottaferrata, è costituito da persone e da appartenenti a associazioni del luogo nominate dal Sindaco ed è composto da:

- il Sindaco o un suo delegato
- il dirigente del servizio attività produttive o un suo delegato
- due rappresentanti dei produttori agricoli

Alle riunioni del Comitato devono partecipare i rappresentanti del Soggetto gestore per un raccordo e coordinamento con le attività del mercato stesso.

4. Il Comitato è organo consultivo e di supporto alle scelte del Comune e provvede a svolgere le seguenti attività:

- opera da supporto all'attività di regolamentazione, programmazione e controllo del Comune di Grottaferrata e di partecipazione in rappresentanza degli interessi del comune, dei produttori;
- collabora per l'organizzazione del mercato e degli eventi ad esso correlati, in particolar modo per la migliore partecipazione degli operatori agricoli;
- esprime pareri e valutazioni sul piano operativo presentato dal Soggetto gestore e sulle modalità di svolgimento dello stesso;
- effettua il monitoraggio sull'andamento del mercato analizzando la tipologia e la qualità dei prodotti;
- collabora per il controllo del rispetto del presente regolamento in funzione di proposte migliorative;
- vigila sul buon andamento del mercato.

ART. 5 - SOGGETTO GESTORE

1. Il Comune si avvale di un soggetto gestore individuato **secondo le procedure stabilite del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50** che sia in grado di sviluppare e far crescere l'esperienza del mercato; Il Soggetto gestore, per l'assegnazione degli spazi, dovrà attenersi ai criteri generali previsti nella convenzione;

2. Il soggetto gestore si occupa di:

- redigere un piano operativo di gestione dello svolgimento del mercato;
- provvedere all'allestimento ed all'organizzazione del mercato secondo le vigenti norme igienico-sanitarie e la programmazione definita dal Comune;
- provvedere quale copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente regolamento a costituire una polizza fidejussoria di importo adeguato;
- gestire la fase di individuazione dei produttori partecipanti a seguito di procedure selettive sulla base dei criteri stabiliti dal Comune;
- curare l'assegnazione dei posteggi ai singoli produttori utilmente collocati in graduatoria;
- tenere i contatti con i produttori e valutare le problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del Mercato;
- corrispondere il canone per l'occupazione di suolo pubblico così come previsto dal vigente Regolamento di Occupazione di suolo pubblico. Il pagamento sarà calcolato e comunicato dall'ufficio competente.
- trasmettere, tramite posta elettronica certificata al SUAP del Comune, entro il lunedì successivo del mercato le effettive presenze degli operatori, nonché inviare trimestralmente una relazione scritta nel quale sia riportato un dettagliato resoconto con particolare riferimento al numero degli imprenditori che hanno partecipato ad ogni edizione comprensivo del numero dei

posteggi occupati

- evidenziare particolari anomalie riscontrabili nelle offerte dei prodotti sia sotto il profilo merceologico che nella formazione dei prezzi;
- provvedere alla rilevazione delle presenze dei partecipanti e alla rilevazione dei prezzi praticati;
- risolvere eventuali criticità e verificare il rispetto delle norme e della qualità dei prodotti;

ART. 6 – POSTEGGI

1. Nel mercato agro-alimentare potranno essere istituiti un numero di posteggi compatibili con l'area disponibile così come definiti nel piano operativo di gestione che, redatto dal soggetto gestore potrà, previa approvazione, anche essere modificato in corso d'opera.
2. Nell'ambito del mercato, ciascun imprenditore può essere assegnatario di un solo spazio per la vendita.
3. L'imprenditore agricolo al quale è assegnato lo spazio di vendita deve assicurare la presenza al mercato per dieci edizioni all'anno oltre che manifestare ed attuare un comportamento cooperativo.
4. In caso di assenza, l'imprenditore agricolo deve comunicare tempestivamente (a mezzo fax o e-mail) al soggetto gestore e al Comune il periodo di assenza e le connesse motivazioni.
5. I posteggi previsti nel piano operativo di gestione sono suddivisi in modo da garantire la diversificazione dell'offerta per i gruppi merceologici più rappresentativi delle produzioni locali e dovranno essere coperto per mezzo di gazebo.

ART. 7 – ONERI DEL SOGGETTO GESTORE

1. Il soggetto gestore avrà cura di versare gli importi dovuti a titolo di canone per occupazione spazi e aree pubbliche e per la tassa rifiuti relativa all'intera area oggetto di esposizione e vendita dei prodotti, tre giorni prima lo svolgimento del mercato.
2. Il soggetto organizzatore della manifestazione è tenuto a garantire l'accesso e il transito dei mezzi di pubblica sicurezza e di soccorso sull'area destinata all'iniziativa. Il gestore dovrà vigilare affinché tutti gli espositori siano muniti di un tesserino di riconoscimento, personale e non cedibile e che dovrà essere esposto durante le operazioni di vendita; inoltre il soggetto gestore dovrà presentare al Comune il "piano di sicurezza, emergenza e di evacuazione per lo svolgimento del mercato agricolo" nel quale siano indicati e/o elencati le disposizioni e l'attività da porre in essere a salvaguardia dell'incolumità delle persone.

ART. 8 – NORME DI COMPORTAMENTO ED USO DEGLI SPAZI

1. Il titolare del banco di vendita deve garantire:
 - una cura particolare nell'allestimento del proprio stand, sia per la valorizzazione dei prodotti, sia per favorire una corretta informazione al consumatore;
 - il rispetto delle normative vigenti sulla preparazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti, la pulizia delle strutture e degli spazi, da effettuarsi prima e dopo il mercato, l'uso di attrezzature, vestiario e materiali idonei;
 - prezzi chiari e ben esposti che devono garantire la piena soddisfazione dell'acquirente e dello stesso produttore;

- la presenza di etichette corrette e che facilitino la comprensione del prodotto; inoltre è consigliabile una presentazione esauriente della loro attività, con documentazione sull'azienda, indicazioni sulle caratteristiche di tipicità e del processo produttivo;
 - la massima riduzione dell'impatto ambientale nella gestione dello stand (disimballaggio, risparmio energetico ed idrico, ecc.).
2. Lo spazio occupato dal banco e dalla merce non può eccedere i limiti assegnati.
 3. L'esposizione a terra è consentita per merce non alimentare (prodotti non commestibili), per qualsiasi prodotto alimentare devono essere osservate le vigenti norme in materia igienico sanitaria.
 4. È vietato infiggere al suolo e sugli immobili chiodi, paletti e sostegni di qualsiasi tipo e danneggiare in ogni caso la struttura pubblica ospitante.
 5. È fatto divieto di gettare o abbandonare rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi contenitori.
 6. I contenitori dei cibi dovranno essere riutilizzabili e riciclabili.
 7. Il soggetto gestore del Mercato agro-alimentare dovrà avviare una campagna per educare le persone all'utilizzo di borse non usa e getta.

ART. 9 ASSENZE

Le modalità operative per la sostituzione saranno definite dal soggetto gestore nell'ambito del piano operativo di gestione del mercato.

ART. 10 – ORARI

1. L'orario di vendita del mercato agro-alimentare dovrà essere stabilito con apposito atto di Giunta Comunale nel quale dovrà essere altresì indicato:
 - l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area del mercato;
 - l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
 - l'orario prima del quale è vietato abbondare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza potranno chiedere di comprovare.

ART. 11 – DIVIETI PER I PARTECIPANTI

1. È vietato ingombrare le aree destinate ai produttori agricoli con merci e imballaggi prima, durante e dopo lo svolgimento del mercato.
2. È fatto divieto in ogni caso di abbandonare generi avariati o rifiuti organici che devono essere opportunamente raccolti in apposito contenitore.
3. È fatto divieto di utilizzo di apparecchi di amplificazione acustica durante lo svolgimento del mercato.

ART. 12 – DANNI A TERZI

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose.

ART. 13 – ESCLUSIONE

Saranno esclusi dalla partecipazione del Mercato tutti gli operatori, che pur avendo sottoscritto gli impegni prescritti ai precedenti articoli, non rispettino gli accordi ed il contenuto degli impegni

assunti.

ART.14 – PRESCRIZIONI PER IL GESTORE E MODALITA' DI VERIFICA E DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Il gestore è tenuto ad informare puntualmente tutti gli espositori che partecipano al mercato delle modalità di svolgimento e di invitare e diffidare gli stessi al rispetto ed osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. Obbligo di attenersi al rispetto degli orari e modalità di svolgimento del mercatino previste nel presente regolamento, compreso l'accesso alle aree espositive ed il carico e scarico merci ;
- b. Obbligo di mantenere pulita l'area espositiva occupata, durante lo svolgimento del mercato e di sgomberare il posteggio al termine del mercato, lasciando libera da rifiuti.
- c. Obbligo del Gestore di verificare il possesso da parte degli espositori dei requisiti di cui all'art.2;
- d. Obbligo da parte del Gestore di allontanare tempestivamente gli eventuali trasgressori, nel caso gravi inadempimenti da parte degli espositori, con conseguente comunicazione al comune e divieto assoluto per gli stessi, di partecipare alle successive edizioni, fatte salve le responsabilità civili e penale di ciascuno, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981, n.689; nel caso di accertata violazione, da parte di uno o più espositori di cui alle lettere a) b) il Servizio S.U.A.P. applica al gestore una penale pari ad €100,00 (cento) euro per ciascuna infrazione accertata, fatte salve le responsabilità civili e penali di ciascun espositore.

Chiunque violi le norme del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche disposizioni del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione per inadempienza del soggetto di coordinamento e gestione, rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato ed in particolare in caso di:

- a) ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;
- b) mancato esercizio dell'attività di vigilanza ed esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate;
- c) reiterato mancato rispetto degli orari fissati per lo svolgimento del mercato agricolo;
- d) mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;
- e) reiterato mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni);
- f) reiterato svolgimento dell'attività di vendita non conforme al contenuto del progetto presentato;

ART. 15 - NORMA FINALE

Il contenuto del presente regolamento potrà in ogni momento essere rivisto, aggiornato e corretto secondo le esigenze e criticità che possano emergere.